



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo per la contrattazione integrativa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione comunale per la parte attinente alle risorse stabili e variabili nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili al netto delle decurtazioni operate	€ 477.492,44
Risorse variabili al netto delle decurtazioni operate	€ 51.679,12
Risorse stabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, c.2, del DL 75/2017	€ 62.007,05
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, c.2, del DL 75/2017	€ 236.061,99
Totale (comprese PO)	€ 827.240,60
Totale (senza PO)	€ 733.240,60

Per quanto concerne i limiti di costituzione del fondo la Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 28.12.2015 all'art. 1, comma 236, stabiliva che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente". In proposito la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/2016 Prot. 24869 del 23/03/2016, nella scheda tematica I.3 riguardante indicazioni in materia di contrattazione integrativa del personale precisava che "per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi

dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.”

Si evidenzia che le risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, al pari di quanto si riteneva in vigore dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, erano solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto avrebbero potuto essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per le funzioni tecniche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, ove ne ricorresse il caso, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Negli anni 2016 e 2017 le risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 dovevano essere ancora indicate tra le risorse assoggettate a vincolo di contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente. Tale allocazione appare corretta, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte dei Conti depositati nell'anno 2017. Infatti la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 24/2017, aveva confermato quanto la stessa aveva chiarito con la precedente deliberazione 7/2017, che «gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, costituiscono spese correnti, devono essere finanziati dal bilancio dell'ente e, pertanto, rientrano nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici».

Solo successivamente, a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 per effetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, con la deliberazione n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017». Tale posizione è stata inoltre recepita dalla contrattazione nazionale; le parti, con, con la dichiarazione congiunta n. 9, allegata al nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, hanno preso atto positivamente della pronuncia sopra richiamata, e con cui si chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Tale orientamento quindi ha validità a decorrere dall'anno 2018 gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del d.lgs. 50/2016, potranno essere inseriti tra le risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), e non sono soggette al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

Le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dei tributi o dai compensi riconosciuti dall'Istat non devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale: *“ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale, propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5%, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (...)”*.

Il 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 attuativo della riforma del Testo unico sul pubblico impiego (D.lgs. n. 165/2001), il cui art. 23, comma 2, prevede: *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento*

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Alla luce del nuovo disposto normativo, il limite al trattamento accessorio non è più l'anno 2015 meno la riduzione del personale cessato, bensì l'anno 2016 che va considerato senza apportare le rettifiche della semisomma dei presenti. In altre parole, il trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016 diventa un'asticella da non superare negli anni futuri fino a quando il processo di armonizzazione dei contratti collettivi nazionali non sarà completato o sarà legislativamente disposto diversamente.

Le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, in vigore dall'anno 2016, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite. Il trattamento accessorio dell'anno 2016 pertanto costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018 e successivi.

L'art 33 del D.L. 34/2019 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 dispone infine che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art.79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022) nell'importo consolidato negli anni precedenti, al netto di tutte le decurtazioni già operate e corrisponde alla somma di € 383.492,44 in ragione dell'aumento delle R.I.A. del personale cessato, detratte anche le somme destinate nell'anno 2017 al pagamento delle posizioni organizzative, come disposto dall'art. 15, comma 5, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, pari a € 94.000,00.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

INCREMENTO di cui all'art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022 (rif. art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 2018 (dipendenti al 31/12/2015 n. 145 x €. 83,20 a dipendente)	Euro 12.064,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI art. 79 comma 1 lett. a) CCN. 16.11.2022 (rif. art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 2016/2018)	Euro 9.899,42
INCREMENTO di cui all'art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 2019/2021 - €.	

84,50 a dipendente al 31/12/2018 (n. 148) quota 2023	Euro 12.506,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019/2021 (differenziale B1-B3 D1-D3 riferito al personale in servizio al 01/04/2023)	Euro 8.298,03
ART. 79 COMMA 1 bis _CCNL 2019/2021-quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1, D3 e D1)	Euro 19.239,60
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017	Euro 62.007,05

Sezione II – Risorse variabili

Secondo le disposizioni vigenti (art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001), le condizioni essenziali che legittimano il mantenimento delle risorse decentrate di natura variabile sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa (art. 40, comma 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001);
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. n. 150/2009, alla luce del "correttivo" D. Lgs. n. 141/2011 con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della "Riforma Brunetta" (sospesa l'applicazione delle fasce di merito); sono queste tutte condizioni che l'Ente ha rispettato.

Si dà atto inoltre che l'ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2022 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2023;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- con deliberazione n. 17 del 1 marzo 2022 è stata verificata la sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione ai dati dei rendiconti approvati nell'ultimo triennio;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che pertanto nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2023:
- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 79 comma 2 del CCNL 16.11.2022; in particolare le somme di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 2016-2018 e cioè quegli importi che specifiche disposizioni di legge destinano a retribuire specifici istituti: funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016; incentivi recupero evasione destinati al personale dell'Ufficio Tributi ex art. 1 comma 1091, legge 145/2018; ISTAT; incentivi destinati al personale impiegato nella misura regionale REIS- L.R. n. 18 del 02.08.2016.

Per quanto attiene agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) gli stessi sono erogati sulla base dei criteri contrattati e del relativo regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 20.12.2019. La somma indicata nel fondo in via provvisoria, tiene conto della somma storica destinata a tale voce incrementata delle somme presunte legate alla realizzazione di opere e servizi pubblici inserite nella Programmazione triennale delle OO.PP. e in quella biennale degli acquisti di beni e servizi finanziati a valere sul PNRR, da imputare secondo il piano economico delle rispettive

opere/forniture con distinti provvedimenti dei singoli responsabili dei servizi interessati. Tale somma è suscettibile di definitiva quantificazione a consuntivo. La previsione degli incentivi tecnici per il 2023 è maggiore perché nel 2023 sono aumentati considerevolmente i progetti finanziati con il PNRR.

Anche le somme derivanti dal recupero dell'evasione IMU-ICI, come stanziata nell'apposito capitolo di bilancio, sono suscettibili di definitiva quantificazione a consuntivo.

Le somme ISTAT (spettanti al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento per la cura di tutti gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni dell'anno 2022) sono state introitate da questo Comune dall'Istat – riferimento: Determinazione dirigente I Settore n° 1333 del 27.12.2022, avente per oggetto “Accertamento entrata contributo Istat per Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni anno 2022 – Contributo fisso e 30% contributo variabile” CAP. 305.5 bilancio 2023.

Gli incentivi destinati al personale impiegato nella misura regionale REIS sono determinate ai sensi della L.R. N. 18 del 02.08.2016 (determinazione dirigente IV Settore n. 1353 del 28-12-2022). CAP. 1135.5 bilancio 2023.

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione (dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 16.11.2022)	Importo
Incentivi funzioni tecniche	€ 120.000,00
Incentivi settore tributi ex art. 1, comma 1091, legge 145/2018	€ 60.000,00
Art 67 c. 3 lett. C (c.d. Fondo unico)	€ 22.675,74 ok
Risorse trasferite dal fondo PO – Art. 67, comma 7	€ 8.796,67 ok
Diritti notifica	€ 500,00
Frazioni RIA anno precedente	€ 707,08
Integrazione 1,2% (Art. 67 c, 3 lett. h)	€ 38.766,11 ok
Economie fondo straordinario anno precedente accertate a consuntivo - art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022	€ 23.417,81
incentivi destinati al personale impiegato nella misura regionale REIS- L.R. N. 18 del 02.08.2016	€ 3.177,18
incremento art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019/2021 - 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018 (quota anno 2021)	€ 12.506,00
incremento art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019/2021 - 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018 (quota anno 2022)	€ 12.506,00
ISTAT	€ 4.455,00
Totale	€ 297.507,99

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

La decurtazione per applicazione dell'art. 23 comma 2 del d. lgs 75/2017 (superamento “tetto” 2017) ammonta ad Euro 19.766,48

Carbonia, 22.06.2023

IL DIRIGENTE IV SETTORE
(dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione digitale